



**COMUNE DI SCARPERIA E SAN PIERO**  
**Provincia di Firenze**

Ufficio del Sindaco

**ORDINANZA n. 3 del 10/03/2016**

**OGGETTO: OBBLIGO DI MONITORAGGIO ED INTERVENTI CONTRO LA PROCESSIONARIA DEL PINO E DELLA QUERCIA A CARICO DEI DETENTORI DI PIANTE DI PINO E DI CONIFERE IN GENERE**

**IL SINDACO**

**Rilevato** che con la stagione primaverile si presentano condizioni favorevoli per la proliferazione e la diffusione della processionaria del pino e della quercia;

**Dato atto** che ai sensi del D. M. del 30 ottobre 2007, la lotta alla processionaria risulta obbligatoria, poiché costituisce minaccia per la produzione e la sopravvivenza di alcune specie arboree e può costituire un rischio per la salute delle persone e degli animali;

**Vista** la comunicazione della Regione Toscana - Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale – Settore Servizio Fitosanitario Regionale e di Vigilanza e Controllo Agroforestale in data 11/01/2016, acquisita al protocollo comunale in pari data al n. 376 del 11/01/2016, inerente la processionaria e relativi problemi di ordine sanitario;

**Rilevato** che, nelle forme larvali, la processionaria può avere effetti sanitari negativi sulle persone che risiedono o frequentano aree interessate da infestazione, in quanto i peli sono fortemente urticanti e pericolosi al contatto, sia cutaneo che delle mucose degli occhi e delle vie respiratorie, in maggior misura in soggetti particolarmente sensibili;

**Considerato** che in aree urbane e periurbane deve essere effettuata la raccolta e la distruzione dei nidi, compresi quelli vecchi e le larve morte, che comunque contengono le escrescenze urticanti e possono causare problemi di ordine igienico sanitario. Di conseguenza è consigliabile la loro asportazione da parchi, giardini ed aree verdi, ricorrendo ad operatori addestrati e muniti dei necessari dispositivi di protezione individuale;

**Ritenuto** pertanto necessario intervenire sulla prevenzione e sulla difesa;

**Dato atto** che l'Amministrazione provvede ad effettuare gli interventi di lotta relativamente alle aree pubbliche, e che, affinché i trattamenti possano avere efficacia, sono necessari interventi anche in aree private, a cura e spese dei proprietari;

**Preso atto** che è necessario provvedere all'emissione di specifica ordinanza a tutela della salute pubblica;

**Visto** l'art. 50 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

## **ORDINA**

A tutti i proprietari di aree verdi ed agli amministratori di condominio che abbiano in gestione aree verdi private sul territorio comunale, di effettuare tutte le opportune verifiche e ispezioni sugli alberi a dimora nelle loro proprietà, al fine di accertare la presenza di nidi di processionaria. Nel caso si riscontrasse la presenza dei nidi della processionaria, si dovrà intervenire immediatamente con la rimozione e distruzione degli stessi, rivolgendosi a ditte specializzate.

## **AVVERTE**

Che qualsiasi onere e spesa per gli interventi di rimozione dei nidi di processionaria sono a totale carico dei proprietari interessati.

Che è fatto assoluto divieto abbandonare rami con nidi di processionaria nel territorio ed il loro conferimento presso i centri di raccolta comunali di rifiuti o presso i contenitori per la raccolta differenziata di carta, vetro, plastica, indifferenziato e organico, nonché nei cestini dislocati nel territorio comunale.

Che la presente ordinanza è da ritenersi valida per l'anno in corso e fino all'emissione di eventuale altra analoga ordinanza sostitutiva o modificativa.

## **DISPONE**

Che l'Ufficio Segreteria comunale provveda:

1. alla trasmissione di una copia della presente ordinanza a:
  - Regione Toscana - Settore Servizio Fitosanitario Regionale e di Vigilanza e Controllo Agroforestale
  - ASL – Servizio Igiene e Sanità Pubblica
  - ARPAT – Settore Mugello
  - Corpo Forestale
  - Polizia Municipale
  - URP
  - Ufficio Ambiente
  - Settore LL.PP.
2. alla pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio comunale on-line

## **INFORMA**

Che in caso di mancato adempimento saranno applicate le sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'art. 54 del D.Lgs. 214/2005.

Che il responsabile del procedimento è l'Arch. Nicola Maria Genovese in servizio presso il Settore Edilizia ed Urbanistica.

Che avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al TAR nel termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione della stessa, ovvero ricorso al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla pubblicazione.

Scarperia e San Piero data **10/03/2016**

IL SINDACO  
Federico Ignesti

